

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Il cliente riferisce di avere sottoscritto, il 03.08.2002, n. 1 BFP ordinario e n. 6 BFP a termine del valore di € 1.000,00 ciascuno; i buoni non presentano alcuna indicazione relativa alla scadenza né è stato consegnato il FIA. Recatosi presso gli uffici dell'intermediario in data 02.09.2025 per riscuotere il buono ordinario, la dipendente comunicava che i buoni a termine erano prescritti e apponeva sui titoli a mano l'indicazione "AA4". Nessuno dei buoni recava la data di scadenza né la serie di appartenenza. Chiede il rimborso dei titoli comprensivo degli interessi maturati, oltre spese difensive per € 1.000,00. L'intermediario eccepisce l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro Bancario e Finanziario su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, controdeduce che: il cliente è titolare di n. 6 BFP a termine della serie AA4 sottoscritti il 03.08.2002; i buoni in contestazione appartengono alla serie AA4; la serie "AA4" è stata collocata tra il 03.05.2002 e il 20.09.2002 e i relativi decreti prevedono liquidazione dopo sette anni dalla sottoscrizione, con riconoscimento, alla scadenza, di un interesse lordo pari al 40% del capitale; all'epoca della sottoscrizione veniva affisso in tutti gli Uffici (nei locali aperti al pubblico) e rilasciato il Foglio Informativo riportante tutte le condizioni e i requisiti relativi ai titoli sottoscritti. In particolare, nei FI relativi alle serie AA4 sono riportati chiaramente il periodo di prescrizione dei titoli; il fatto che i buoni fossero "a termine" risulta inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo. Quanto al termine prescrizione, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; i buoni emessi il 03.08.2002, sono scaduti il 03.08.2009 e prescritti il

04.08.2019; il reclamo è stato effettuato in data 29.09.2025, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che l'intermediario eccepisce la prescrizione dei buoni limitandosi a richiamare il decorso del decennio dalla presunta scadenza; l'assenza ab origine di serie e scadenza esclude ogni onere informativo a carico del risparmiatore, trattandosi di elementi che l'intermediario avrebbe dovuto fornire; la sola affissione di avvisi nei locali non è sufficiente a sostituire la consegna della documentazione informativa prevista dalla legge. Chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dall'intermediario e l'accoglimento della domanda, con rimborso dei buoni, pagamento dei rendimenti e refusione delle spese sostenute.

DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto l'eccezione formulata dall'intermediario in ordine alla competenza temporale dell'Arbitro, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento, con n. 4656 del 21.3.2022, la quale - rilevato che la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – ha osservato che l'eccezione di avvenuta prescrizione sollevata dall'intermediario costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al 1° gennaio 2009, e ha ribadito la competenza dell'Arbitro. Il Collegio disattende altresì l'eccezione di incompetenza per materia dal momento che la raccolta del risparmio mediante B.P.F., effettuata da P** I** s.p.a. per conto della .. *omissis* ..., rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022).

Il cliente è titolare di n. 6 BFP appartenenti alla serie AA4 ed emessi il 03.08.2002 per un valore di € 1.000,00 ciascuno. Sul fronte e sul retro dei buoni è riportata la dicitura "A TERMINE"; sul retro dei buoni non è indicata la serie di appartenenza, ma è indicata a mano la serie AA4 (indicazione che – come precisa il cliente – sarebbe stata apposta dal dipendente dell'intermediario solo il 02.09.2025); i buoni risultano cointestati al cliente con clausola PFR. Il D.M. Economia e Finanze 18 aprile 2002, istitutivo della serie "AA4", prevede, all'art. 8, che "I B.F.P. della serie "AA4" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione"; l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 19243/2023), deve ritenersi applicabile anche alla serie AA4, oggetto della presente controversia, la regola per cui il dies a quo sia da individuarsi nella data di scadenza puntuale del titolo. Nel caso di specie, considerato che i buoni sono stati emessi il 3 agosto 2002 e che la serie AA4 presenta una durata pari a sette anni, la prescrizione è maturata alla data del 03.08.2019.

In assenza di prova di atti interruttivi, il Collegio rigetta la domanda di rimborso formulata dal cliente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE